

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO I.I.S. "ALBERTI" - LUSERNA SAN GIOVANNI.

CUP J36E08000070003

CIG 165585893D

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici Arch. Enrico Bruno MARZILLI, nato a Torino in data 18/04/1964 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7/9, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

l'architetto Giovanni SESSA, nato a Pachino (SR) il 10/03/1949 – P.IVA 02530920012.- con studio in Torino, Via Rossini n. 3, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino al n. 1426;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva degli Edifici Scolastici n.....- 13149 / 2011 in data, è stato conferito all'Arch. Giovanni SESSA l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente ai lavori di sostituzione copertura amianto, presso l'I.I.S. "ALBERTI", Luserna San Giovanni.

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 165585893D e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J36E08000070003

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all'Arch. Giovanni SESSA, con studio a Torino, Via Rossini n. 3, l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di sostituzione copertura amianto da eseguirsi presso l'I.I.S. "ALBERTI" di Luserna San Giovanni.

L'incarico è conferito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del decreto legislativo sopra citato nonché di adeguato curriculum professionale e prevede in particolare:

Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

1. Il coordinatore verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Provincia di Torino di cui all'art. 100 del D.lgs. n.81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. Il coordinatore deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza per consentire l'accettazione da parte del responsabile del procedimento), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 100, e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b (senza che ciò possa dare titolo ad ulteriori compensi da parte della provincia di Torino), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze previste dal D.lgs. n. 81/2008 e di una immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardia della sicurezza. In ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni e la trasmissione dei relativi verbali al R.u.p. dovrà avvenire con frequenza non inferiore a dieci giorni;
5. Il coordinatore verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
6. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese, o dei lavoratori autonomi, dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'indempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
7. Il coordinatore sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

8. Il coordinatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e ai principi e alle norme generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi previsti dall'allegato al CCNL 23/05/1991 per l'edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante al piano di sicurezza approvato dovranno essere prodotte in numero quattro copie cartacee e su supporto informatico.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso: il tempo per l'espletamento dell'incarico è fissato e connesso alla durata dell'esecuzione dei lavori.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale, calcolato in applicazione delle tariffe professionali in vigore, ammonta a complessivi **Euro 2.986,46** così ripartiti:

Onorario	Euro	2.393,00
Contributo Inarcassa 4%	Euro	95,72
IVA 20%	<u>Euro</u>	<u>497,74</u>
Totale	Euro	2.986,46

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 Legge 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8– Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne'

rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 –Revoca dell’incarico

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell’incaricato dal cantiere;
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del presente contratto), a seguito di formale richiesta;
- assenza dell’incaricato, nella fase di collaudo dell’opera;
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo;

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell’art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all’art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all’IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L’ incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio presso lo studio in Torino, Via Steffenone n. 16.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio
Gestione Manutentiva Edifici Scolastici
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il professionista incaricato
Arch. Giovanni SESSA

Il professionista incaricato, Arch. Giovanni SESSA, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Dirigente del Servizio
Gestione Manutentiva Edifici Scolastici
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il professionista incaricato
Arch. Giovanni SESSA